



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi

Strategia Lince Svizzera

Progetto

2 giugno 2014

Nero: testo non modificato

Rosso: ~~testo stralciato~~

Blu: testo nuovo



02.06.2014 PROGETTO DI REVISIONE

Strategia Lince

Piano di gestione della lince in Svizzera

1 Situazione iniziale

Basi giuridiche

La lince è una specie protetta conformemente alla legislazione nazionale¹. Dalla ratifica della Convenzione di Berna² nel 1981, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali volti a proteggere questo animale.

L'articolo 10^{bis} dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) contempla il seguente mandato: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora strategie di tutela delle specie di cui all'articolo 10 capoverso 1 OCP (lince, orso, lupo, sciacallo dorato, castoro, lontra e aquila), che definiscano segnatamente principi concernenti:

- a) la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- b) la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- c) la promozione di misure di prevenzione;
- d) l'accertamento di danni e di pericoli;
- e) il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- f) ... l'abbattimento... nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singole linci;
- g) il coordinamento intercantonale, nazionale e internazionale delle misure;
- h) il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Mandato politico

In adempimento di varie mozioni (Mo 09.3812 «Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori»; Mo 09.3951 «Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica»; Mo 10.3008 «Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori»; Mo 10.3605 «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni») nel 2012 il Consiglio federale ha riveduto l'OCP, completandola con nuove possibilità di regolazione degli effettivi di specie protette. Tra i motivi che giustificano un intervento di regolazione sono stati inseriti «i danni ingenti agli animali da reddito» e «le forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia».

La mozione «Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori» (10.3242) del Consigliere nazionale Hansjörg Hassler chiede al Consiglio federale di elaborare delle

¹ Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

² Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, allegato II; RS 0.455)

soluzioni per finanziare a lungo termine le misure di protezione del bestiame e le rispettive basi legali nonché di chiarire la questione della responsabilità in caso di attacco da parte dei cani da protezione. La Confederazione deve inoltre introdurre un monitoraggio dei cani di protezione del bestiame. Il 6 novembre 2013, il Consiglio federale ha presentato tale rapporto e al contempo ha completato l'OCP con due nuovi articoli concernenti la protezione del bestiame, che definiscono la protezione del bestiame promossa dalla Confederazione (art. 10^{ter}) e disciplinano l'allevamento, l'addestramento e l'impiego di cani da protezione del bestiame (art. 10^{quater}).

Valenza

La presente strategia è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM sono stati elaborati con il coinvolgimento dei Cantoni e di tutti gli ambienti interessati. La strategia concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e favorisce una prassi uniforme. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al tempo stesso di elaborare soluzioni individuali, flessibili e adattabili. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, gli organi esecutivi possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto.

Gli allegati, che illustrano singole basi concettuali e specificano i compiti degli organi esecutivi della presente strategia, sono da intendersi come un aiuto concreto e sono adeguati periodicamente in base alle migliori pratiche («best practice»). L'adeguamento degli allegati è dettato dalle esperienze fatte ed è compito dell'UFAM.

La lince in Svizzera

Le linci sono state reintrodotte attivamente in Svizzera a partire dal 1971, in seguito ad un decreto del Consiglio federale del 18 agosto 1967. Grazie a questa reintroduzione nella Svizzera centrale ed ai rilasci, ufficiali e non, nei Cantoni VS, VD e NE, la specie è nuovamente presente in ampie zone del nostro Paese: la si trova nelle Alpi occidentali tra la valle del Rodano e la valle dell'Aare, nel Vallese nonché in parti della Svizzera centrale tra la valle dell'Aare e la valle della Reuss in densità varia, talvolta relativamente elevata. [La lince è presente anche in buona parte del Giura, comprese le regioni limitrofe in Francia.](#) Una terza popolazione è stata fondata a partire dal 2001 con il trasferimento di linci nella Svizzera nordorientale. [Nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino, la lince è avvistata sporadicamente.](#) In tutto l'arco alpino, le uniche popolazioni di linci collegate tra loro e di una certa rilevanza sono oggi concentrate in Svizzera.

La lince non ha ancora colonizzato tutti gli habitat adatti e le sue popolazioni non sono ancora in grado di sopravvivere a lungo termine. [Vi sono ampi habitat non ancora colonizzati in particolare nelle Prealpi e nelle Alpi sudorientali nonché nelle Alpi meridionali.](#)

Se le popolazioni di linci sono piccole o di media grandezza, i danni al bestiame minuto, in particolare agli ovini, sono contenuti. Elevate densità di linci possono invece causare un'intensificazione degli attacchi, a danno di singoli allevatori di ovini. Parallelamente, le popolazioni di caprioli e camosci possono essere fortemente ridotte a livello locale [e regionale.](#)

2 Contesto e obiettivi

Considerato il **fatto** che:

- in Svizzera la lince è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 1 LCP) e dalla Convenzione di Berna (cfr. allegato 1);
- il margine di manovra per la gestione della lince è appunto fissato da questi testi normativi (cfr. allegato 1);
- la Svizzera ha avviato un progetto di reinsediamento attivo della lince nel 1971;
- la Svizzera assume una particolare responsabilità a livello europeo per la conservazione e la protezione della lince;

e nella **convinzione** che:

- a determinate condizioni la convivenza tra l'uomo e la lince in Svizzera è possibile;

la presente strategia persegue i seguenti **obiettivi**:

- **creare le premesse necessarie** affinché popolazioni di linci adeguate alle condizioni locali e in grado di poter sopravvivere a lungo termine possano vivere in Svizzera e diffondersi anche in nuovi habitat;
- ridurre al minimo i conflitti con l'agricoltura, la caccia e la popolazione colpita;
- formulare principi per la prevenzione e il risarcimento dei danni e per gli interventi negli effettivi della lince;
- impedire che la presenza della lince comporti restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento di animali da reddito;
- formulare criteri per a) l'abbattimento di singole linci responsabili di danni e b) la regolazione degli effettivi della lince che provocano danni ingenti agli animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

3 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli

Per la gestione **efficiente** dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in **compartimenti principali e sottocompartimenti**, comprendenti più Cantoni o parti di Cantoni (cfr. allegato 2). In ogni compartimento **principale**, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una commissione intercantonale (CIC), composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell'UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità dei Cantoni del compartimento o di compartimenti limitrofi o della Confederazione e fare appello a esperti.

L'**UFAM** è responsabile dell'elaborazione di direttive per la gestione della lince e la **protezione del bestiame** e garantisce il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce e coordina un «gruppo di lavoro Grandi predatori», in cui sono rappresentati altri Uffici federali, i Cantoni e i gruppi d'interesse nazionali interessati.

L'UFAM:

- assicura il monitoraggio nazionale, **periodico e sistematico**, della lince, **in particolare in zone di riferimento per ciascun sottocompartimento**, in collaborazione con i Cantoni;
- garantisce il rilevamento dei danni causati dalla lince agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni;
- assicura, in collaborazione con gli attori dell'agricoltura:
 - l'elaborazione di misure di prevenzione dei danni,
 - la consulenza ed il coordinamento nell'ambito dell'attuazione di queste misure,
 - la stima delle conseguenze economiche;
- **sostiene e coordina la pianificazione territoriale da parte dei Cantoni delle misure di prevenzione dei danni causati dalla lince; a tal fine emana una direttiva;**

- promuove la protezione del bestiame con cani; emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario;
- può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame se i cani da protezione del bestiame non sono sufficienti o adeguati;
- segue e sorveglia l'attuazione della Strategia Lince Svizzera da parte dei Cantoni;
- mette a disposizione dei Cantoni le necessarie basi per la gestione della lince al fine di fornire informazioni e istruzioni alla popolazione e a gruppi d'interesse specifici;
- sostiene organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché alle cerchie interessate consulenza in materia di protezione del bestiame; fa appello a tali organizzazioni per il coordinamento intercantonale delle misure, il monitoraggio della lince e la protezione del bestiame;
- finanzia le organizzazioni per il monitoraggio sul terreno, il monitoraggio genetico di base e l'analisi delle carcasse degli animali predati e delle linci;
- garantisce la realizzazione di particolari progetti scientifici concernenti la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione della lince nonché le sue ripercussioni sugli effettivi di specie preda, secondo il fabbisogno e in collaborazione con i Cantoni;
- mantiene i contatti internazionali fra esperti del settore per coordinare la gestione dell'eventuale popolazione comune di linci.

I Cantoni garantiscono:

- la raccolta di tutti i dati e le prove della presenza della lince e l'informazione annuale dell'UFAM sulla situazione nelle regioni in cui è presente la lince;
- l'informazione immediata dell'UFAM, dell'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA³) e del servizio nazionale competente per la protezione del bestiame (attualmente AGRIDEA⁴) in caso di danni presunti o dimostrati causati dalla lince o altri segni della sua presenza (ad es. selvaggina predata ecc.);
- l'analisi delle strutture di gestione agricola nelle zone di estivazione;
- la pianificazione e l'attuazione della protezione del bestiame secondo il capitolo 4.3;
- l'elaborazione di progetti di prevenzione dei danni, in collaborazione con l'agricoltura;
- il coinvolgimento e l'informazione delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- la considerazione dell'influenza della lince nell'ambito della pianificazione della caccia e delle foreste nonché della conservazione della diversità delle specie indigene e degli habitat;
- il rilascio e l'esecuzione di autorizzazioni di abbattimento, d'intesa con la CIC;
- il coordinamento delle relazioni pubbliche con l'UFAM.

Le commissioni intercantionali (CIC) coordinano:

- il rilevamento dei dati per il monitoraggio della lince;
- l'applicazione delle misure di protezione del bestiame;
- le raccomandazioni tecniche sul rilascio di autorizzazioni di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato e dell'UFAM, tenendo conto dei capitoli 4.5 e 4.6 della presente strategia;
- le relazioni pubbliche;
- l'intesa e l'informazione dei compartimenti limitrofi o dei Paesi stranieri confinanti.

Il gruppo di lavoro Grandi predatori:

- consiglia l'UFAM nell'aggiornamento delle strategie di tutela secondo l'articolo 10^{bis} OCP;
- esamina questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.

³ KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera; www.kora.ch

⁴ AGRIDEA Losanna; www.agridea.ch

4 Attuazione

4.1 Protezione della lince e monitoraggio degli effettivi

Nella legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la lince è una specie indigena protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Nella Convenzione di Berna, la lince è menzionata nell'allegato II, che riguarda le «specie faunistiche assolutamente protette».

In collaborazione con l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, l'UFAM garantisce il collegamento degli habitat della lince. A questo scopo, crea gli accessi necessari per la diffusione della specie attraverso le principali barriere nelle Prealpi e nelle Alpi (costruzione di passaggi faunistici, risanamento di corridoi per la fauna selvatica). Una direttiva in tal senso è stata emanata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) il 10 novembre 2001.

A breve-medio termine, la Confederazione (UFAM), in collaborazione con i Cantoni può promuovere attivamente la diffusione della specie con misure di cattura e di rilascio (trasferimento) di linci: in applicazione dell'articolo 8 OCP, il trasferimento di linci in nuovi habitat, non ancora colonizzati, è effettuato dalla Confederazione con l'approvazione di tutti i Cantoni del compartimento **principale** interessati e d'intesa con essi. Il trasferimento è disciplinato mediante contratti. Non vengono trasferite linci che hanno causato danni dimostrabili ad animali da reddito.

La Svizzera favorisce la diffusione della lince nel Paese, nell'intero arco alpino e nel Giura, permettendone la cattura in aree a densità elevata e il successivo rilascio in aree non ancora colonizzate in Svizzera e all'estero, nell'ambito di progetti nazionali e internazionali.

È possibile abbattere singole linci che provocano danni rilevanti agli animali da reddito (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 2 LCP), sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente, la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata e siano già state adottate le misure di protezione del bestiame esigibili (cfr. cap. 4.5 e allegato 4).

Interventi di regolazione degli effettivi di lince sono possibili (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 4 LCP), purché sia dimostrato l'adempimento delle condizioni quadro quali la diffusione della lince sul territorio, la riproduzione documentata, il monitoraggio degli effettivi e l'attuazione delle misure di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.6).

I Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza della lince e li comunicano direttamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi della lince (attualmente il KORA). L'istituzione responsabile della banca dati sottopone all'UFAM e ai Cantoni un rapporto annuale sulla situazione della lince in Svizzera.

4.2. Relazioni pubbliche

I Cantoni e l'UFAM coordinano la loro politica d'informazione e forniscono informazioni obiettive sulla lince nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.

4.3 Prevenzione dei danni e promozione delle misure di protezione per gli animali da reddito

La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dalla lince agli animali da reddito (art. 12 cpv. 1 LCP; art. 10 cpv. 4, 10^{ter} e 10^{quater} OCP).

Un'applicazione su tutto il territorio di misure di protezione contro gli attacchi della lince agli animali da reddito non è necessaria. Devono invece essere adottate misure di prevenzione specifiche nelle aree in cui si ripetono danni rilevanti (*hot spot*⁵). Queste misure di protezione sono sostenute dall'UFAM secondo gli articoli 10 capoverso 4, 10^{ter} e 10^{quater} OCP.

L'UFAM istituisce e sostiene una [Coordinazione nazionale protezione greggi e un'organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame](#) (attualmente entrambi presso AGRIDEA a Losanna).

Conformemente alla direttiva dell'UFAM di cui all'articolo 10^{ter} capoverso 3 OCP, i compiti della [Coordinazione nazionale protezione greggi](#) sono i seguenti:

- raccogliere conoscenze ed esperienze concernenti possibili misure di protezione e consigliare i [Cantoni in merito alla protezione del bestiame](#);
- [sostenere la pianificazione cantonale del territorio per la protezione del bestiame](#);
- coordinare le misure di protezione, in collaborazione con i Cantoni e l'UFAM;
- coordinare il sostegno materiale e finanziario per l'applicazione delle misure di protezione.

Conformemente alle direttive dell'UFAM di cui all'articolo 10^{quater} capoverso 3 OCP, i compiti dell'[organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame](#) sono i seguenti:

- [coordinare e versare il sostegno materiale e finanziario ai detentori dei cani da protezione del bestiame registrati ufficialmente](#);
- [coordinare e finanziare l'allevamento e l'addestramento dei cani da protezione del bestiame](#);
- [seguire a sottoporre ad audit i detentori e gli allevatori di cani da protezione del bestiame](#);
- [controllare la legalità dell'impiego di cani da protezione del bestiame](#);
- [raccogliere esperienze concernenti i cani da protezione del bestiame e diffonderle in forma adeguata](#).

I compiti dei Cantoni sono i seguenti:

- [integrare la protezione del bestiame nella consulenza agricola](#);
- [elaborare la pianificazione del territorio per la protezione del bestiame](#);
- [decidere in merito alle misure di protezione del bestiame adeguate](#).

I camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti dovrebbero essere protetti dalla lince. La Confederazione può sostenere adeguate misure di protezione.

4.4 **Danni causati dalla lince: accertamento e risarcimento**

I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l'accertamento possono fare appello all'istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare la lince (attualmente il KORA).

L'UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali (secondo l'art. 14 LCP).

I danni causati dalla lince ad animali da reddito e colture agricole sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (80% Confederazione e 20% Cantone secondo l'art. 10 cpv. 1-3 OCP).

In linea di principio, i risarcimenti di animali da reddito uccisi sono concessi soltanto se viene mostrata la carcassa. In caso di dubbi, l'autorità cantonale competente può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

⁵ Hot spot o zona di concentrazione dei danni: singoli pascoli o complessi pascolivi, dove per via dell'habitat o della topografia si verificano ripetutamente danni causati dalla lince, indipendentemente dall'individuo o dalla situazione generale dei danni.

Nelle regioni popolate dalla lince, secondo l'articolo 10 capoversi 1-3 OCP i Cantoni possono concedere risarcimenti pari al 50 per cento del valore stimato dell'animale se non è possibile escludere la lince quale autore del danno.

Per determinare l'importo da risarcire, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.

I danni a camelidi del nuovo mondo e cervidi tenuti in recinti sono risarciti la prima volta. In caso di danni successivi, è concesso un risarcimento solo se in seguito al primo danno sono state adottate misure di protezione adeguate.

Negli *hot spot* è concesso un risarcimento dopo i primi casi solo se sono state adottate misure di protezione ragionevoli, tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

Gli animali da reddito predati da linci nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad esempio lungo una strada) sono rimossi.

La selvaggina predata non va rimossa – talvolta le linci tornano dalla loro preda per continuare a consumarla.

4.5 Singole linci responsabili di danni: criteri per l'abbattimento

Per singole linci che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento (art. 12 cpv. 2 LCP), [dopo aver consultato l'UFAM e informato la commissione intercantonale](#).

Se possibile, in caso di predazione di animali da reddito devono essere installate trappole fotografiche allo scopo di identificare individualmente le linci responsabili dei danni. Se più linci causano danni ad animali da reddito nella stessa zona, i criteri menzionati [sotto la definizione di danno rilevante](#) si applicano individualmente ad ogni singola lince responsabile di danni.

Sono i Cantoni a decidere in merito al riconoscimento dei casi di predazione per il rilascio delle autorizzazioni di abbattimento. [Per valutare l'adempimento dei criteri di abbattimento non sono riconosciuti:](#)

- gli animali da reddito uccisi in regioni in cui, malgrado precedenti danni ripetuti causati dalla lince, non sono state adottate misure di protezione ragionevoli benché esse fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili ([cfr. allegato 4](#));
- i camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti non protetti;
- gli animali da reddito risarciti parzialmente (predatore incerto);
- gli animali da reddito predati nel bosco, salvo nelle zone in cui è regolarmente consentito il pascolo ai sensi della legge forestale; nonché
- [gli animali da reddito predati in zone non pascolative secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti \(OPD\) \(allegato 2 OPD, cfr. allegato 1\)](#).

[Per la definizione di danni rilevanti](#), l'UFAM adotta i seguenti criteri:

- almeno 15 animali da reddito predati dalla lince in un raggio di 5 km ([perimetro dei danni](#)) sull'arco di dodici mesi. Tale numero si riduce a 12 animali da reddito predati se, nei dodici mesi precedenti, nella stessa area in cui si sono verificati i danni sono già stati predati vari animali da reddito e non è stata rilasciata o eseguita nessuna autorizzazione di abbattimento oppure se, malgrado l'abbattimento, la serie di predazioni su animali da reddito è proseguita;
- se dopo l'abbattimento di una lince la serie di predazioni è cessata, si applica nuovamente il criterio di 15 animali da reddito predati;
- se per una lince che causa danni identificata è già stata rilasciata una volta un'autorizzazione di abbattimento, d'intesa con la commissione intercantonale competente il Cantone può rilasciare nuovamente l'autorizzazione di abbattimento per questa lince anche dopo un numero inferiore di

animali da reddito predati, indipendentemente dal perimetro dei danni dell'autorizzazione precedente.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione dell'UFAM.

Per abbattere la lince, le autorità cantonali competenti incaricano organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia. Nei limiti del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.

Occorre garantire che venga abbattuta solo la lince responsabile dei danni. L'abbattimento deve quindi avvenire all'interno dell'area in cui si sono verificati i danni e vicino ad un animale da reddito predato.

Se, mediante trappole fotografiche o un trasmettitore, la lince responsabile dei danni è identificata fuori dall'area in cui i danni stessi si sono verificati, può essere abbattuta anche lì, purché sempre vicino ad un animale da reddito predato, d'intesa con la commissione intercantonale competente.

La validità dell'autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l'ultimo danno). L'autorizzazione di abbattimento corrisponde alla delega di un compito federale e va comunicata alle organizzazioni legittimate a ricorrere.

4.6 Regolazione degli effettivi della lince

Un elevato numero di linci può esercitare un forte impatto, a livello regionale, sulle principali specie preda, ovvero caprioli e camosci, e provocare danni ripetuti ad animali da reddito, anche in assenza di singole linci responsabili di danni secondo il capitolo 4.5.

Previa approvazione dell'UFAM, il Cantone può ordinare la regolazione degli effettivi della lince in un sottocompartimento o in sue parti, se nel sottocompartimento si verificano danni ingenti ad animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia (art. 12 cpv. 4 LCP, art. 4 cpv. 1 lett. c e g OCP). La domanda deve essere motivata (art. 4 cpv. 2 OCP, allegato 3). Nei sottocompartimenti che si estendono al territorio di più di un Cantone, prima di inoltrare la domanda occorre consultare tutti i Cantoni interessati.

Interventi di regolazione negli effettivi della lince di un sottocompartimento sono possibili solo se la lince è diffusa sull'intera superficie del sottocompartimento, in modo da non mettere sostanzialmente in pericolo la sopravvivenza dei suoi effettivi.

Per valutare, decidere e pianificare gli interventi di regolazione negli effettivi della lince sono indispensabili dati attendibili sull'evoluzione delle popolazioni di linci, caprioli e camosci, sull'evoluzione dei danni ad animali da reddito nonché sulle condizioni di rigenerazione del bosco. I dati necessari possono essere raccolti in ampia misura dai Cantoni nell'ambito dei rilevamenti di routine (monitoraggio estensivo della lince da parte dei Cantoni, cfr. allegato 3). Tali rilevamenti e analisi devono permettere di riconoscere tempestivamente l'evoluzione della situazione generale in un sottocompartimento o in una sua parte nonché la necessità di altre misure in seguito all'aumento della popolazione di linci e a una contemporanea riduzione del numero di caprioli e camosci.

Se si delinea un'eventuale necessità d'intervento a causa dell'aumento del numero di linci e della contemporanea diminuzione del numero di caprioli e camosci, queste tendenze devono essere verificate rilevando altri dati, che al contempo migliorano le basi per pianificare un intervento di regolazione (monitoraggio intensivo della lince da parte della Confederazione e dei Cantoni, cfr. allegato 3). Nei sotto-

compartimenti che si estendono al territorio di più di un Cantone, tali rilevamenti devono essere coordinati in tutti i Cantoni interessati.

Si raccomanda ai Cantoni di applicare il monitoraggio estensivo con trappole fotografiche nonché di fissare i metodi di conteggio per gli ungulati selvatici e rilevare sistematicamente i relativi dati (ad esempio ogni tre anni) anche in presenza di poche linci in un sottocompartimento.

Si verificano danni ingenti ad animali da reddito qualora in un sottocompartimento sono stati predati da linci più di 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi o più di 25 animali da reddito nell'arco di un mese.

Si verificano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia in un sottocompartimento qualora nel sottocompartimento gli effettivi di caprioli e camosci registrano una netta diminuzione e al tempo stesso l'effettivo di linci aumenta o è elevato. Si ha una netta diminuzione degli effettivi di ungulati qualora, negli habitat dominati dal bosco, per il capriolo e il camoscio sia gli indici degli effettivi sia l'evoluzione dei capi trovati morti presentano una tendenza negativa per tre anni consecutivi e contemporaneamente il numero di capi cacciati diminuisce di un terzo senza restrizioni delle autorizzazioni di abbattimento. Al tempo stesso nel bosco non devono essere rilevabili eccessivi danni da morsicatura. In altre parole, la rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali deve essere assicurata senza ricorrere a misure di protezione almeno sul 75 per cento della superficie forestale del sottocompartimento e, se la quota del bosco di protezione supera il 20 per cento, almeno sul 90 per cento della superficie del bosco di protezione all'interno del sottocompartimento (conformemente all'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina dell'UFAM).

Un intervento di regolazione degli effettivi della lince è possibile solo nei sottocompartimenti in cui nell'anno precedente sono dimostrate almeno tre riproduzioni riuscite. Il numero massimo di linci abbattibili corrisponde a una per riproduzione dimostrata nell'anno precedente.

In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri di abbattimento (numero di animali predati, diminuzione del numero di capi cacciati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del sottocompartimento e dell'UFAM.

Se possibile, quale misura prioritaria di riduzione della popolazione, le linci devono essere catturate e rilasciate in altri compartimenti **principali** non ancora colonizzati in Svizzera o all'estero, nell'ambito di corrispondenti programmi di reintroduzione (cfr. cap. 4.1).

Gli abbattimenti di regolazione devono essere effettuati tra il 16 gennaio e il 28 febbraio. In casi giustificati, l'autorizzazione di abbattimento può essere prorogata fino al 31 marzo dell'anno successivo, previa approvazione dell'UFAM. Gli abbattimenti devono colpire i cuccioli dell'anno in corso (almeno la metà degli animali deve avere meno di 12 mesi), sotto la guida dell'amministrazione cantonale della caccia. Abbattimenti di singole linci effettuati l'anno precedente secondo il capitolo 4.5 e i casi di **braccaggio documentati** vanno computati nel contingente di abbattimento. L'autorizzazione d'intervento è rilasciata per un anno. Per altri interventi negli anni successivi si applicano le stesse condizioni valide per il primo intervento.

Per abbattere la lince, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un'autorizzazione di caccia. Nei limiti del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.

4.7 Linci ferite, ammalate e trovate morte

Le linci chiaramente ferite o ammalate possono essere abbattuti [dai guardacaccia cantonali](#) (art. 8 LCP).

Le giovani linci senza madre devono essere reintegrate nella popolazione dello stesso compartimento al momento opportuno o destinate a progetti di trasferimento in Svizzera o all'estero. Se la reintegrazione è sconsigliata dal punto di vista medico-veterinario, l'unica soluzione da adottare è l'eutanasia.

Tutte le linci morte (trovate morte, abbattute, uccise illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviate all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego delle carcasse.

5 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Data:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Il direttore

Bruno Oberle

Allegato 1

Stato: 2 giugno 2014

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione della lince in Svizzera

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)

Art. 78

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

Art. 79

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Art. 1

¹ La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Art. 7

¹ Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Art. 8

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 12

¹ I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

² Essi possono ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

^{2bis} Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

⁴ Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

⁵ La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

² Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

³ La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per

questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Art. 4

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

- a. noccono al proprio biotopo;
- b. mettono in pericolo la diversità delle specie;
- c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
- d. mettono gravemente in pericolo le persone;
- e. propagano epizootie;
- f. ...
- g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

- a. l'entità dell'effettivo;
- b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
- c. la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso;
- d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
- e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo;
- f. la situazione della rigenerazione nel bosco.

³ Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Art. 10

¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

- a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;

² I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.

³ La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

⁴ La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.

⁵ L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Art. 10^{bis}

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

- a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
- b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- c. la promozione di misure di prevenzione;
- d. l'accertamento di danni e di pericoli;
- e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- f. la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
- g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
- h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Art. 10^{ter}

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove le misure

seguenti:

- a. l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame;
- b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.

² Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l'UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

³ L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

⁴ I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

⁵ L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

Art. 10^{quater}

¹ L'impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;
- c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 16 capoverso 3^{bis} lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie.

Art. 11

¹ ...

² Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

Allegato 2 Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:

- a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
- b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
- c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
- d. le fasce detritiche e le giovani morene;
- e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
- f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0)

Art. 27 cpv. 2

Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Art. 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. ...
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. ...
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9

¹ Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8;

- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

Revisione della Risoluzione n. 2 sul campo d'applicazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione di Berna⁶

Risposta del Comitato permanente della Convenzione di Berna sulla gestione dei conflitti provocati dal lupo in Svizzera nell'ambito della Convenzione di Berna⁷.

6

<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2196280&SecMode=1&DocId=1713940&Usage=2>


⁷ <http://www.bafu.admin.ch/tiere/09262/09413/12955/index.html?lang=it>

Allegato 2

Stato: 2 giugno 2014

Compartimenti principali di gestione dei grandi predatori


Compartimento	Regione	Cantoni/territori interessati
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III	Svizzera centrale	BE (est), GL, LU, NW, OW, SG (Oberland), SZ, UR, ZG
IV	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
V	Svizzera sudorientale	GR, SG (Sarganserland meridionale), TI



Kora
©GIS

Sottocompartimenti di gestione dei grandi predatori

Compartimento princi-	Sottoc.	Regione	Cantoni/territori interessati
I (Giura)	I a	Giura sud	GE, NE, VD (Giura)
	I b	Giura nord	AG, BE (Giura), BL, BS, JU, SO
II (Svizzera nordorientale)	II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III (Svizzera centrale)	III a	Svizzera centrale ovest	BE (est), LU, OW (ovest)
	III b	Svizzera centrale centro	NW, OW (est), Uri (ovest)
	III c	Svizzera centrale est	GL, SG (Oberland), SZ, Uri (est), ZG
IV (Alpi nordoccidentali)	IV a	Simme-Saane	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
	IV b	Oberland bernese est	BE (Alpi)
	IV c	Rodano nord	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
	IV d	Basso Vallese sud	VS
	IV e	Alto Vallese	VS
V (Svizzera sudorientale)	V a	Ticino	TI
	V b	Mesolcina-Ticino meridionale	GR, TI
	V c	Surselva	GR
	V d	Grigioni centrale	GR, SG (Sarganserland meridionale)
	V e	Engadina	GR



Allegato 3

Stato: 2 giugno 2014

Dati necessari per gli interventi negli effettivi della lince

Monitoraggio estensivo della lince da parte dei Cantoni

- Lince: raccolta e notifica delle osservazioni casuali, animali trovati morti, predazioni su animali selvatici e da reddito e monitoraggio estensivo con trappole⁸ [su mandato dei Cantoni](#) e nell'ambito dell'accertamento dei danni e dei sondaggi presso i guardacaccia [realizzati dall'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi della lince](#) (attualmente il KORA).
- Capriolo, camoscio e altre specie: analisi della statistica cantonale della caccia in funzione delle zone in cui è presente la lince (Comuni, distretti, unità di gestione, ecc.).
- Bosco: valutazione delle condizioni di rigenerazione nell'ambito di rilevamenti cantonali o di strategie concernenti il bosco e la fauna selvatica.

Monitoraggio intensivo della lince da parte della Confederazione e dei Cantoni

- Lince: dati numerici sulla popolazione di linci in base al monitoraggio intensivo con trappole fotografiche⁹ (in collaborazione [con l'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi della lince](#) (attualmente il KORA).
- Capriolo, camoscio e altre specie: rilevamenti sistematici sulla diffusione e sulla popolazione (p. es. conteggio notturno con faro o indice chilometrico di abbondanza¹⁰ nonché altri metodi di rilevamento) ed eventualmente dati sulla dinamica di popolazione (p. es. determinazione della percentuale di cuccioli e di animali di un anno, proporzione tra i sessi e altri dati).
- Bosco: rilevamenti supplementari nel perimetro d'intervento sono necessari solo nei perimetri in cui non vengono eseguiti né rilevamenti cantonali sulle condizioni di rigenerazione né progetti concernenti il bosco e la fauna selvatica.

Basi decisionali per gli interventi negli effettivi della lince (secondo l'art. 4 cpv. 2 OCP)

Le domande dei Cantoni concernenti interventi volti a ridurre gli [effettivi della lince in un sottocompartimento](#) devono contenere almeno i seguenti dati:

- menzione di un perimetro d'intervento chiaramente definito all'interno [del sottocompartimento](#);
- dati sugli effettivi della lince e sulla loro evoluzione all'interno del sottocompartimento nel corso degli anni precedenti;
- dati sugli effettivi delle principali specie preda (capriolo e camoscio) e sulla loro evoluzione nonché sui capi cacciati e quelli trovati morti, sulle condizioni invernali, sulle epidemie, sui mutamenti delle condizioni quadro della caccia (p. es. autorizzazioni, numero di cacciatori ecc.) all'interno [del sottocompartimento](#) nel corso degli anni precedenti;
- dati sull'evoluzione dei danni ad animali da reddito [e sulle misure di prevenzione dei danni adottate all'interno del sottocompartimento](#) nel corso degli anni precedenti;
- dati sull'evoluzione del bosco (morsicatura degli alberi giovani, rigenerazione naturale delle principali specie di piante ecc.) all'interno [del sottocompartimento](#);
- dati sulle modalità d'intervento [e sul probabile impatto sugli effettivi della lince](#).

⁸ Monitoraggio estensivo con trappole fotografiche: vicino agli animali predati (animali selvatici o da reddito) sono installate trappole fotografiche, che riprendono le linci quando tornano verso la loro preda. Questi rilevamenti costituiscono una delle basi del monitoraggio intensivo con trappole fotografiche.

⁹ della popolazione di linci si basa su un modello di cattura-marcatore-ricattura (capture-mark-recapture), tenendo conto anche dei dati del monitoraggio estensivo con trappole fotografiche.

¹⁰ Nell'intero sottocompartimento sono definiti dei transetti, controllati a bordo di veicoli (conteggio notturno con faro) o a piedi (indice chilometrico di abbondanza). In base al numero di animali contati ed alla lunghezza della linea di conteggio viene calcolato un indice, che fornisce indicazioni sull'evoluzione della popolazione.

Allegato 4

Stato: 2 giugno 2014

Misure di protezione del bestiame esigibili (cfr. anche commenti alla revisione dell'ordinanza sulla caccia del 6 novembre 2013)

Le misure di protezione del bestiame che la Confederazione considera efficaci ed esigibili sono definite nell'ordinanza sulla caccia (art. 10^{ter} e 10^{quater}) e concretizzate in due direttive supplementari: (1) pianificazione della protezione del bestiame e (2) cani da protezione del bestiame.

I Cantoni pianificano le misure di protezione del bestiame e l'UFAM finanzia, integralmente o parzialmente, determinate misure. Dai gestori di aziende agricole e dai loro dipendenti ci si aspetta che cooperino con la consulenza sulla protezione del bestiame del Cantone. In ultima analisi, l'adozione di misure di protezione del bestiame resta però facoltativa, in funzione della valutazione del rischio di attacchi di grandi predatori.

Secondo le basi giuridiche menzionate sopra sono considerate esigibili le seguenti misure di protezione del bestiame¹¹:

- **Recinzione dei pascoli nella superficie agricola utile (SAU)¹²**
Nella SAU gli animali da reddito vanno protetti mediante opportune recinzioni elettriche (o elettrificate), che dissuadano i grandi predatori dal passarci sotto o sopra. La forma adeguata, la manutenzione necessaria e la tensione minima sono descritte nella direttiva sulla pianificazione della protezione del bestiame.
- **Adeguate gestione dei pascoli e adozione di misure di protezione del bestiame¹³**
Nella zona di estivazione le recinzioni sono spesso escluse quale misura di protezione contro i grandi predatori a causa della topografia e degli ampi spazi ed entrano in considerazione tutt'al più per la gestione dei pascoli (p. es. pascoli da rotazione). La protezione più efficace contro i grandi predatori è offerta dai cani da protezione del bestiame. Per beneficiare di un sostegno da parte dell'UFAM per la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame bisogna ottenere l'autorizzazione del Cantone e rispettare la direttiva dell'UFAM. L'efficacia dei cani da protezione del bestiame dipende dall'omogeneità delle greggi e da una gestione unitaria dei pascoli di animali da reddito. In caso di impiego di cani da protezione del bestiame è fondamentale una collaborazione costruttiva con l'addestratore di AGRIDEA responsabile a livello regionale.
- **Altre misure di protezione**
Se le misure menzionate (cfr. art. 10^{ter} cpv. 1 OCP) non sono sufficienti o adeguate, i Cantoni adottano misure alternative, chiedendone la promozione all'UFAM. In linea di massima, tali misure alternative devono essere efficienti e offrire una protezione efficace contro i grandi predatori. A determinate condizioni, recinti notturni possono ad esempio offrire una protezione efficace nella zona di estivazione.
- **Responsabilità individuale e collaborazione costruttiva**
Una collaborazione costruttiva e improntata alla responsabilità individuale riduce il rischio di danni causati dai grandi predatori.

Procedura relativa alla protezione del bestiame

I Cantoni informano gli agricoltori sulla presenza di grandi predatori e forniscono loro consulenza sulle possibili misure di protezione del bestiame conformemente alle direttive dell'UFAM. Dal canto loro, gli agricoltori notificano osservazioni specifiche ed eventuali sospetti di presenza della lince al servizio cantonale competente, ad esempio al guardacaccia competente.

¹¹ Sono fatte salve la finanziabilità, la fattibilità tecnica e la praticabilità delle misure di protezione delle greggi (cfr. cap. 4.4)

¹² <http://www.protectiondestroupeaux.ch/schutz-massnahmen/zaeune/fruehlings-und-herbstweiden/>

¹³ <http://www.protectiondestroupeaux.ch/schutz-massnahmen/herdenschutzhunde/>